

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 605

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

Istituzione di fondi per il patrocinio legale gratuito a favore dei cittadini colpiti dalla criminalità e degli addetti delle polizie locali e delle Forze dell'ordine

*Presentata il 10 maggio 2018*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 3 maggio 2018, ha deliberato di riproporre nuovamente all'esame del Parlamento, nell'identico testo, l'iniziativa di legge statale già presentata nella XVII legislatura (atto Camera n. 4672).

Il consiglio regionale del Veneto, su proposta del gruppo consiliare di Forza Italia, con l'approvazione della legge di stabilità regionale 2016 (legge 23 febbraio 2016, n. 7) aveva istituito due fondi. Il primo per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti, residenti in Veneto da almeno quindici anni, colpiti dalla criminalità; il secondo per il patrocinio legale e il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine.

Con il primo fondo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della citata legge regio-

nale, si intendeva assicurare il patrocinio a spese della regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, che fossero accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Nel caso specifico la proposta venne ispirata da una serie di gravi fatti di cronaca, che videro coinvolti onesti cittadini veneti, implicati in procedimenti penali per eccesso di legittima difesa. Tra tutti il noto « caso Stacchio »; da qui la definizione giornalistica di « legge Stacchio ».

Con il secondo fondo, di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della citata legge regionale, si assicurava, per le Polizie locali e le

Forze dell'ordine, « l'anticipo delle spese mediche, e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti » e « il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine operanti nel territorio regionale che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni » quale forma di tutela integrativa alle misure già previste da norme di legge e contrattuali dimostrate insufficienti a garantire i rimborsi delle spese mediche e riabilitative, conseguenti a colluttazioni occorse nello svolgimento delle attività di ordine pubblico, sia nel sostenimento delle spese processuali.

Purtroppo le suddette previsioni sono state vanificate, essendo le norme state impugnate per « profili di illegittimità costituzionale ».

Nello specifico, nel primo caso, sono state sollevate eccezioni in merito alla limitazione nell'accesso al fondo (concesso ai veneti residenti da almeno quindici anni) e soprattutto il contrasto con la previsione costituzionale dell'articolo 117, secondo comma, lettere *h*) e *l*), che riserva alla potestà esclusiva statale la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza e dell'ordinamento penale.

Nel secondo caso, le eccezioni riguardano invece le disparità che verrebbero a

crearsi con gli addetti delle Polizie di altre regioni solo a causa della diversa dislocazione territoriale, ponendosi quindi in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Ora, se l'innovazione proposta dalla norma regionale è comunque valida e attuale, come purtroppo dimostrano frequenti fatti di cronaca locale e nazionale, non si può accettare che i cittadini subiscano il danno dell'aggressione e poi la beffa di non avere le istituzioni vicine.

Se quindi alla singola regione può essere sollevato il vizio di creare disparità di trattamento, nel caso delle Forze dell'ordine, solo per la loro dislocazione territoriale, sia lo Stato a fare propria la « legge Stacchio » introducendo nell'ordinamento tali forme di tutela a favore delle vittime di questi gravi reati.

Di qui nasce la presente proposta di legge; una proposta di legge semplice, sintetica e immediatamente attuabile, che si articola in soli quattro articoli:

articolo 1 — oggetto;

articolo 2 — istituzione di fondi e finalità;

articolo 3 — decreti;

articolo 4 — norma finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'articolo 2 istituisce:

(comma 1) il « Fondo per il patrocinio gratuito rivolto ai cittadini accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo » destinato ai cittadini coinvolti in procedimenti penali che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta;

(comma 2) il « Fondo regionale per il patrocinio legale e il sostegno alle spese mediche degli addetti dei Corpi e Forze di polizia », destinato a garantire:

a) l'anticipo *in toto* delle spese mediche-riabilitative e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario da coloro che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni;

b) il patrocinio legale gratuito agli addetti dei Corpi e Forze di polizia che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni, anche tramite anticipazioni del rimborso delle spese legali, salva ripetizione delle somme anticipate nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

Criteri, condizioni e modalità per l'accesso e la concessione dei benefici verranno definiti da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 3).

L'articolo 4, inserito nell'articolato nel corso dell'esame svolto dalla commissione referente e successivamente approvato dall'aula consiliare, quantifica in euro 900.000 per il 2017 gli oneri complessivi, di natura corrente, derivanti dall'applicazione della legge. Di questi:

euro 100.000 sono finalizzati al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2 e si prevede di allocarli nella missione 006 « Giustizia », programma 006 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria », la cui dotazione viene aumentata di pari importo. La copertura finanziaria è offerta dalla missione 033 « Fondi da ripartire », programma 002 « Fondi di riserva e speciali »;

euro 800.000 sono finalizzati al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 2 e si prevede di allocarli nella missione 032 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 003 « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », la cui dotazione viene aumentata di pari importo. La copertura

finanziaria è parimenti offerta dalla missione 033 « Fondi da ripartire », programma 002 « Fondi di riserva e speciali ».

La commissione referente, sulla base degli elementi acquisiti dagli uffici consiliari nel corso dell'istruttoria, nell'esaminare l'articolato, come integrato dalla norma finanziaria, ha ritenuto congrua la quantificazione degli oneri scaturenti in fase di prima applicazione della legge e appropriata la loro allocazione nella missione 006-programma 006 e nella missione 032-programma 003 del bilancio di previsione statale per l'anno finanziario 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

La ricognizione condotta dai suddetti uffici su tutte le missioni e i pertinenti programmi del bilancio statale ha consentito di individuare nella missione 033-programma 002 – ossia negli accantonamenti iscritti ai fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 2009, destinati alla copertura finanziaria di nuove leggi di spesa – quella più appropriata e con sufficiente disponibilità da riversare, per complessivi euro 900.000, in aumento all'attuale dotazione delle missioni e dei programmi richiamati nel periodo precedente.

## PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

### ART. 1.

*(Oggetto).*

1. Il Governo interviene a favore dei cittadini colpiti da criminalità e degli addetti dei Corpi e Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'istituzione di appositi fondi atti a garantire il patrocinio legale gratuito e il ristoro delle spese mediche-riabilitative.

### ART. 2.

*(Istituzione di fondi e finalità).*

1. Ai sensi dell'articolo 1 è istituito un fondo, denominato « Fondo per il patrocinio gratuito rivolto ai cittadini accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo », destinato ai cittadini coinvolti in procedimenti penali che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

2. Ai sensi dell'articolo 1, è istituito un fondo, denominato « Fondo regionale per il patrocinio legale e il sostegno alle spese mediche degli addetti dei Corpi e Forze di polizia », destinato a garantire:

a) l'anticipo *in toto* delle spese mediche-riabilitative e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni e risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario dagli addetti dei Corpi e Forze di polizia che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni;

b) il patrocinio legale gratuito ai Corpi e Forze di polizia che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni, anche tramite anticipazioni del rimborso delle spese legali, salva ripetizione delle somme anticipate nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.

ART. 3.

*(Decreti).*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con appositi decreti, provvede a definire i criteri, le condizioni e le modalità per l'accesso e la concessione dei benefici di cui alla presente legge.

ART. 4.

*(Norma finanziaria).*

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 900.000 per l'anno finanziario 2017, si fa fronte:

a) quanto a euro 100.000 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, prelevando pari importo dalla missione 033 « Fondi da ripartire », programma 002 « Fondi di riserva e speciali » e aumentando contestualmente la dotazione della missione 006 « Giustizia », programma 006 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017;

b) quanto a euro 800.000 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, prelevando pari importo dalla missione 033 « Fondi da ripartire », programma 002 « Fondi di riserva e speciali » e aumentando contestualmente la dotazione della missione 032 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 003 « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017.





\*18PDL0011410\*